

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Legge regionale 25 maggio 2022, n.13, art. 12, comma 42 e
Legge regionale 10 agosto 2022, n.16, art. 13, comma 101

DISCIPLINARE

LE PARTI

- Calogero Franco Fazio, nella qualità di Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, della Regione Siciliana, con sede a Palermo, Via Notarbartolo 9, cod. fiscale 80012000826, Partita IVA 02711070827;
- Francesco Italia, sindaco, nella qualità di legale rappresentante del Comune di Siracusa, con sede in Siracusa Piazza Duomo, 4, Codice Fiscale 80001010893, Partita IVA: 00192600898;

sottoscrivono il presente Disciplinare.

Premesse

La legge regionale 25 maggio 2022, n.13, art. 12, comma 42, pubblicata sulla GURS (p. I) n. 24 del 28 maggio 2022, stabilisce che *Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi, strutture sportive e ricreative, di proprietà del comune di Siracusa, è autorizzata la spesa di € 350.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.*

La legge regionale 10 agosto 2022, n.16, art. 13, comma 101, pubblicata sulla GURS (p. I) n. 38 del 13 agosto 2022, stabilisce che *Per le finalità di cui al comma 42 dell'articolo 12 della legge n.13/2022 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di € 150.00,00 (Missione 6, Programma 1, capitolo 872426).*

Il Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro ha inserito il capitolo 872426 nella rubrica di competenza del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Il Comune di Siracusa con nota n.116130 del 26/07/2022, ha rappresentato al Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che intende procedere all'affidamento dei lavori necessari mediante il ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, del D.Lgs n.50/2016.

Il Comune di Siracusa con nota allegata a PEC n.0180050 del 28/10/2022, proveniente dalla casella di posta certificata sindaco@comune.siracusa.legalmail.it, ha trasmesso la seguente documentazione, che ai fini del presente atto si intende interamente richiamata:

- Delibera di Giunta n.169 del 26/10/2022;
- Determina dirigenziale n. 2715 del 14/07/2022, di nomina dell'Ing. Paolo Rizzo, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di "Costruzione, ammodernamento, messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi, strutture sportive e ricreative, di proprietà del Comune di Siracusa";
- Parere tecnico espresso dal RUP (ai sensi dell'art. 5, L. R. n. 12/2011);
- Rapporto conclusivo di verifica preventiva della progettazione, a firme congiunte del progettista e del RUP;

- Elenco prezzi;
- Relazione tecnica;
- Schema contratto di Accordo Quadro e Capitolato Speciale;
- Quadro tecnico economico;

Il presente Disciplinare viene pertanto sottoscritto al fine dell'attuazione del Contratto di Accordo Quadro relativo ai *Lavori di costruzione, ammodernamento, messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi, strutture sportive e ricreative, di proprietà del comune di Siracusa*, dell'importo di € 500.000,00 approvato con la Delibera di Giunta Municipale n.169 del 26/10/2022, per interventi coerenti con le finalità della L.R. 25 maggio 2022, n.13, art. 12, comma 42 e ss.mm.ii

VISTI

- La Legge Regionale 25 maggio 2022, n.13, art. 12, comma 42 pubblicata sulla GURS (p. I) n. 24 del 28 maggio 2022.
- La Legge regionale 10 agosto 2022, n.16, art. 13, comma 101, pubblicata sulla GURS (p. I) n. 38 del 13 agosto 2022.
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e dal Decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 convertito con la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, come recepito dall’art. 24 della legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 e le relative Linee guida dell’ANAC emanate ed aggiornate.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Disciplinare, le parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Disciplinare ha per oggetto l'esplicita definizione delle obbligazioni tra la Regione Siciliana, Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (di seguito, “Regione”) ed il Comune di Siracusa, soggetto Beneficiario (di seguito, “Beneficiario”) del contributo finanziario dell'importo complessivo massimo di € 500.000,00 (di seguito “finanziamento”) di cui alla Legge regionale 25 maggio 2022, n.13, art. 12, comma 42 ed alla Legge regionale 10 agosto 2022, n.16, art. 13, comma 101 ed i reciproci rapporti, anche inerenti il trasferimento al Beneficiario delle risorse all'uopo individuate, per la realizzazione dell'operazione (di seguito, l'Operazione) denominata *Costruzione, ammodernamento, messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi, strutture sportive e ricreative, di proprietà del Comune di Siracusa* da attuare tramite Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, del D.Lgs n.50/2016.
2. I rapporti tra la Regione ed il Beneficiario per la realizzazione dell'Operazione di cui al precedente comma 1, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
3. La sottoscrizione del presente Disciplinare ha valore di accettazione del finanziamento e di adesione alle condizioni di cui allo stesso Disciplinare, da parte del Beneficiario e ha validità sino alla conclusione dell'operazione fatti salvi eventuali altri obblighi previsti da specifiche norme o patti.
4. Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2 – Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'Operazione e si obbliga a:

- 1) dichiarare la proprietà del comune di Siracusa di tutte le strutture ed i siti oggetto degli interventi previsti nei singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo di programma quadro;
- 2) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme nazionali e regionali

- applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- 3) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
 - 4) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
 - 5) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell'Operazione;
 - 6) provvedere alla rendicontazione delle spese rendendo disponibile entro 15 (quindici) giorni, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, a semplice richiesta della Regione, l'intera documentazione progettuale e contabile dell'operazione, compresi tutti i giustificativi di spesa, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla emissione del decreto di chiusura dell'Operazione;
 - 7) consentire le eventuali verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali;
 - 8) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'Operazione.

Art. 3 – Rideterminazione del contributo finanziario

1. A seguito dell'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori e/o dei servizi e/o delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto principale, i provvedimenti relativi all'approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene alle spese ammissibili – con i criteri di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.
2. Poiché l'Operazione prevede la realizzazione di più opere e/o l'acquisizione di servizi e/o forniture la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo.
3. Ferma restando l'invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1, a seguito della chiusura di tutti gli interventi riconducibili all'accordo quadro ed all'emissione del certificato di collaudo, la Regione provvederà a propria volta all'emissione del decreto di chiusura dell'intervento ed alla rideterminazione definitiva del contributo finanziario, accertando le eventuali economie;

Art. 4 – Spese ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2. Sono ammesse esclusivamente le spese concorrenti alla costruzione, ammodernamento, messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi, strutture sportive e ricreative, di proprietà del comune di Siracusa.
3. Sono ammissibili le spese riguardanti l'esecuzione dei lavori relativi ad opere, impianti, l'acquisto di forniture e dei servizi connessi.
4. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solamente se non sia recuperabile.

Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. Il contributo finanziario concesso verrà erogato a rimborso, in quote corrispondenti ai pagamenti effettuati dal Comune di Siracusa per ordini chiusi e contabilizzati, previa esibizione della corrispondente documentazione legittimante il pagamento stesso.
2. La procedura di rimborso, di cui al comma precedente, si applica anche agli acquisti ed in generale a tutte le spese comprese tra le somme a disposizione di cui al Quadro tecnico economico.

3. La Regione si riserva di non procedere ad accrediti per i pagamenti che non siano supportati dalla rispettiva completa documentazione prevista da leggi, norme e regolamenti.

Art. 6 – Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Operazione.
2. Qualora nel corso dei controlli emergano irregolarità nell'esecuzione, i corrispondenti importi indebitamente versati saranno recuperati dalla Regione.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Operazione.

Art. 7 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'Operazione saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al controllo.
2. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.
3. Dati relativi all'Operazione potranno essere accessibili al pubblico anche in conseguenza dell'obbligo della pubblicazione dei provvedimenti amministrativi nel sito ufficiale dell'Amministrazione, nella parte di competenza del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ai sensi dell'art.68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n.9 del 07/05/2015.

Art. 8 – Rinunce e Varianti

1. Il Beneficiario può rinunciare alla quota di contributo concesso e non ancora erogato, inviando una apposita comunicazione alla Regione.

Art. 9 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Disciplinare, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 10 – Richiamo generale alle norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia.

Art. 11 – Informazioni finali

1. Il presente atto aggiuntivo viene redatto in forma elettronica e sottoscritto dalle parti con firme digitali.
2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data di registrazione, da parte della competente Ragioneria Centrale, del decreto di approvazione dello stesso.

Per il Beneficiario
il legale rappresentante del
Comune di Siracusa

Per la Regione Siciliana
il Dirigente Generale del
Dipartimento regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo